



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORT CENTER PARMA

43124 Parma (PR) Via Pietro Cardani 19
CF P. Iva C.F. 02835290343

Affiliazioni:

Centro Sportivo Italiano (CSI) – codice affiliazione n. 04300839
Federazione Italiana Nuoto (FIN) – codice affiliazione n. 940831
Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP) – codice affiliazione n. PR010
Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) – codice affiliazione n. H051703

Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta ex art. 16, D.lgs. 39/2021

Sommario

1. Premessa	3
2. Destinatari	3
3. Diritti fondamentali dei tesserati	3
4. Principi fondamentali	4
5. Fattispecie di abuso, violenza e discriminazione	5
6. Procedure di safeguarding	6
a) Controllo del casellario e dei carichi pendenti di allenatori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con gli atleti	6
b) Regole di condotta	7
c) Divieti	8
d) Protocolli di comportamento	8
7. Policy per la promozione della parità di genere	9
8. Policy contro le discriminazioni	10
9. Codice di condotta	11
9.1. NORME DI CONDOTTA GENERALI	11
9.2 Doveri e obblighi dei tesserati	12
9.3 Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici	13
9.4 Doveri e obblighi degli atleti	13
9.5 Norme specifiche di condotta nell'attività con i minori	14
9.6 Codice di Condotta contro le Differenze di genere	15
10. Uso degli spazi della Società	16
11. Diffusione e conoscenza	16
12. Formazione	17
13. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni	17
13.1. Identificazione del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni. Nomina e revoca	17

13.2. Funzioni e poteri del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni	18
14. Procedura di segnalazione di abusi, violenze o discriminazioni	18
14.1. I soggetti coinvolti	18
14.2. Fattispecie oggetto di segnalazione	19
14.3. Forma e contenuti minimi della Segnalazione	19
14.4. Esclusioni: le segnalazioni vietate	19
14.5. Canali di segnalazione	20
14.6. Tutele	20
14.7. Confidenzialità e riservatezza	20
14.8. Gestione delle segnalazioni	21
15. Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori	21
16. Archiviazione, conservazione e tracciabilità	22
17. Privacy	23
18. Entrata in vigore e modifiche	23

Sport Center Parma Polisportiva SSD a r.l.

Centro Sportivo “Ercole Negri”

Via Pietro Cardani 19- 43124 Parma

1. Premessa

L’art. 16 del D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, rubricato “Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport” ha introdotto l’obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, per le Discipline Sportive Associate, per gli Enti di Promozione sportiva, di redigere le linee guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra discriminazione.

In data 10/10/2023, con delibera del Consiglio Federale n.125, la Federazione Italiana Nuoto (FIN) ha pubblicato le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Ai sensi dell’art. 16, comma 2, D.lgs. 39/2021, lo SPORT CENTER PARMA SSD (oltre anche Società), in quanto società sportiva affiliata, provvede a dotarsi di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’attività sportiva nonché di un Codice di condotta secondo i dettami delle Linee Guida emesse dalla Federazione Italiana Nuoto.

2. Destinatari

Sono Destinatari del presente documento: gli Amministratori, i componenti degli organi di controllo, gli atleti, gli allenatori, i tecnici, e gli altri collaboratori, anche occasionali, che a qualsiasi titolo sono a contatto con gli atleti e a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività della Società.

Sono altresì destinatari i lavoratori dipendenti, i lavoratori parasubordinati, i volontari e gli altri soggetti che fanno parte dell’organico della Società (ad esempio: staff tecnico, sanitario e medico) a prescindere dalla forma contrattuale, dalla normativa di riferimento o dal fatto di essere o meno tesserati.

3. Diritti fondamentali dei tesserati

Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Tutti i Destinatari del presente documento e, quindi, chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva della SSD, è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati, nonché a favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell’atleta, anche minorenni, la sua effettiva partecipazione all’attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

L'attività sportiva degli atleti deve essere improntata innanzitutto al RISPETTO che si declina nel rispetto de:

- Il principio di solidarietà tra atleti.
- La dignità, la tutela della salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive.
- La funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici anche da parte degli esercenti la potestà genitoriale, del tutore o dei soggetti cui è affidata la cura degli atleti minorenni ovvero di loro delegati.
- Il ruolo e la dignità di ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive.

Gli atleti godono di diritti specifici in materia di Safeguarding. In particolare essi hanno il DIRITTO di:

- Comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti.
- Comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri.
- Praticare attività sportiva in ambiente sano, sicuro, accogliente ed inclusivo, in cui sia prevenuta ed evitata ogni situazione di timore, pericolo e disagio, compresi contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- Segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti.
- Riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati.
- Segnalare senza indugio al Responsabile per la protezione dei minori, situazioni, anche potenziali, che espongono sé o altri a pericolo o pregiudizio.

4. Principi fondamentali

Tutti i Destinatari del presente documento sono tenuti al rigoroso rispetto del Codice di condotta e dei principi fondamentali di non discriminazione, parità di genere, uguaglianza nell'attività sportiva e trasparenza.

Lo SPORT CENTER PARMA SSD condanna fermamente discriminazioni, molestie e abusi in qualsiasi forma e si impegna a prevenire tali comportamenti, promuovendo una politica di "tolleranza zero" per la discriminazione e le violenze, indipendentemente dal genere, dall'origine etnica, dalla fede religiosa, dall'orientamento sessuale e dalla disabilità, al fine di garantire uno sport aperto ed inclusivo.

I soggetti destinatari del presente documento devono rispettare il Codice di condotta adottato dallo SPORT CENTER PARMA SSD e astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione all'etnia, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche, all'orientamento, all'identità sessuale, allo stato di salute, all'appartenenza politica e sindacale, alla lingua e alla diversa abilità.

I soggetti destinatari del presente documento sono tenuti a garantire condizioni di attività sportiva rispettose della dignità individuale e ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona.

I Destinatari del presente documento devono assicurare la tutela dei dati personali degli atleti, specialmente di quelli presidio di libertà e dignità della persona e come presupposto della corretta convivenza sportiva.

Nell'ambito dell'attività svolta per lo SPORT CENTER PARMA SSD, i Destinatari del presente documento sono tenuti a rispettare le leggi vigenti di ciascuno degli ordinamenti in cui opera la Società, la normativa sportiva applicabile ed il Codice di condotta. In nessun caso il perseguimento dell'interesse dello SPORT CENTER PARMA SSD può giustificare la loro inosservanza.

Lo SPORT CENTER PARMA SSD si impegna a monitorare costantemente l'attuazione delle politiche in materia di safeguarding, nonché a valutare la necessità di eventuali azioni correttive.

5. Fattispecie di abuso, violenza e discriminazione

Sono rigorosamente vietate le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

a) “abuso psicologico”, da intendersi come qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;

b) “abuso fisico”, da intendersi come qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

c) “molestia sessuale”, da intendersi come qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo.

Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d) “abuso sessuale”, da intendersi qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato.

Può consistere anche nel costringere un tesserato a attuare condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

e) “negligenza”, da intendersi come il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

f) “incuria”, da intendersi come la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

g) “abuso di matrice religiosa”, da intendersi come l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

h) “bullismo, cyberbullismo”, da intendersi come qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un

singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

i) “comportamenti discriminatori”, da intendersi come qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

In ogni caso, sono assolutamente vietate tutte le condotte che abbiano un effetto discriminatorio circa la razza, regione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socio-economico, capacità atletiche.

Tutti i Destinatari del presente documento devono astenersi dal compiere, e devono concorrere con le proprie condotte a prevenire e a contrastare, le fattispecie sopra descritte.

6. Procedure di safeguarding

Al fine di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati lo SPORT CENTER PARMA SSD ha adottato le seguenti policies:

a) Richiesta del certificato del casellario giudiziale “antipedofilia” per allenatori, tecnici, dipendenti, medici e tutti i soggetti che abbiano contatti diretti e regolari con i minori.

Al momento dell'instaurazione del rapporto ovvero, comunque, con cadenza annuale, lo SPORT CENTER PARMA SSD oltre ad acquisire il certificato sopra citato relativo a tutti i collaboratori che hanno contatti diretti e regolari con gli atleti minorenni, richiede a allenatori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con gli atleti, l'esibizione (anche attraverso autocertificazione) del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

È ostativa all'instaurazione e/o alla prosecuzione del rapporto con lo SPORT CENTER PARMA SSD la presenza, nel casellario giudiziale, di condanne definitive per reati (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo) di violenza, contro la persona e/o caratterizzati da finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso presente negli elementi costitutivi del reato ovvero sotto forma di circostanze aggravati, generali o speciali.

Costituisce illecito disciplinare e, in ogni caso, è ostativo all'instaurazione e/o alla prosecuzione del rapporto con lo SPORT CENTER PARMA SSD, il rifiuto di esibire il certificato (anche come autocertificazione) del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

La presenza di pendenze giudiziarie nel casellario dei carichi pendenti per reati di violenza, contro la persona e/o caratterizzati da finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso presente negli elementi costitutivi del reato ovvero sotto forma di circostanze aggravati, generali o speciali, è causa di immediata sospensione dall'attività, la quale potrà essere ripresa soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza assolutoria.

b) Regole di condotta

I tecnici e tutto lo staff anche medico, a contatto con gli atleti in gara e durante gli allenamenti, dovrà rigorosamente attenersi a quanto previsto nel presente documento e improntare il proprio comportamento alle seguenti buone pratiche:

- riservare ad ogni Tesserato adeguata attenzione, impegno, rispetto e dignità;
- prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la fattispecie agli esercenti la responsabilità genitoriale o al tutore;
- programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'atleta, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- porre attenzione, in occasione delle trasferte in Italia e all'estero, a soluzioni logistiche (sistemazione in hotel o appartamento e spostamenti della squadra e in generale rapporti tra atleti e tecnici al di fuori dell'allenamento e delle singole partite, eventi o manifestazioni "fuori casa") atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore. In caso di atleti paralimpici devono essere adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli atleti;
- durante le trasferte in Italia e all'estero, prevedere sistemazioni in hotel o appartamento con attribuzione di camere separate a tecnici e staff tecnico, anche medico, rispetto agli atleti. In caso di atleti paralimpici la presente regola non si applica, poiché è necessario che l'atleta sia seguito e accompagnato da personale dedicato.
- prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte descritte al precedente capitolo 5, con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati nel presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
- porre attenzione, in occasione delle visite mediche, a soluzioni e modalità di svolgimento atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, preferendo, in caso di minori, ove possibile, l'esecuzione della visita alla presenza degli esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, ovvero di un tecnico o collaboratore della SSD, dagli stessi autorizzato, al fine di evitare che il minore si trovi a contatto esclusivamente con il personale sanitario;
- assicurare un ambiente inclusivo, sano, ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona;
- riservare a ogni tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro, ad esempio prevedendo la presenza di un numero adeguato di tecnici in relazione alla composizione di ciascun gruppo di atleti; imponendo a tecnici, atleti e dirigenti di utilizzare un linguaggio non discriminatorio;
- far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso, ad esempio attraverso l'ascolto dei minori al fine di comprendere quali sono le loro ambizioni e i loro desideri in ambito sportivo;
- prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell'alimentazione

alimentare, percepiti o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori: ad esempio, organizzare seminari in materia con la presenza di figure competenti preposte a spiegare l'importanza dell'educazione alimentare; individuando figure esterne di riferimento che, in relazione all'età degli atleti, possano dialogare con loro al fine di scorgere segni di malessere;

- prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo, ad esempio, prevedendo l'organizzazione di riunioni periodiche che coinvolgano i tecnici e i dirigenti nel cui ambito illustrate le politiche di salvaguardia dei minori e le azioni che si intendono intraprendere e in cui discutere delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva; spiegando in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona; organizzando, a inizio stagione, riunioni che coinvolgano tutti gli atleti, gli esercenti la potestà genitoriale e il tutore in caso di atleti minorenni, nel cui ambito illustrare le politiche di salvaguardia che si intendono adottare; prevedendo l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori a carico di coloro che durante le gare e lo svolgimento dell'attività sportive in genere tengano un comportamento non adeguato; responsabilizzando le ASD e SSD che condividono gli spazi della struttura in gestione o in uso alla SSD (in particolare gli spogliatoi) circa le politiche di safeguarding adottate dalla Società ed imponendone il rispetto attraverso la redazione di appositi protocolli; rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:

- affissione, presso la sede della Società, del Modello organizzativo e del Codice di condotta adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito della Società;
- affissione presso la sede della Società e pubblicazione sulla homepage del sito della Società del nominativo del Responsabile *Safeguarding* e delle modalità con cui poterlo contattare;
- comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti, agli esercenti la responsabilità genitoriale, al tutore o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti minorenni ovvero ai loro delegati, del Modello organizzativo e del Codice di condotta adottato dalla Società, nonché del nominativo e delle modalità di contatto del Responsabile *Safeguarding*;
- informazione ai tesserati, agli esercenti la potestà genitoriale, al tutore o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti minorenni ovvero ai loro delegati, delle misure adottate dalla Società per la prevenzione e il contrasto di comportamenti lesivi.

c) Divieti

È fatto espresso divieto per allenatori e staff di svolgere allenamenti singoli al di fuori delle strutture dello SPORT CENTER PARMA SSD previste per la squadra.

d) Protocolli di comportamento

d1) Tutti gli atleti, maggiorenni e minorenni, sono tenuti al rispetto di tutte le regole e di tutti i principi espressi nel presente documento e nel Codice di condotta e, in particolare, dei principi fondamentali di non discriminazione e di non violenza nell'ambito di allenamenti, condivisione di spazi comuni come gli spogliatoi e in generale rapporti con gli atleti della propria e dell'altra squadra.

d2) Gli allenatori e tutti i componenti dello staff tecnico sono tenuti al rispetto di tutte le regole e di tutti i principi espressi nel presente documento e nel Codice di condotta e, in particolare, e ad adottare modalità di allenamento che non devono mai sfociare in atti di violenza e discriminazione verso gli atleti.

d3) E' assicurato l'accesso ai locali (esclusi gli spogliatoi) durante allenamenti e sessioni di prova a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, al tutore o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti minorenni ovvero a loro delegati;

d4) E' assicurato l'accesso agli spogliatoi esclusivamente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, al tutore o delegati cui è affidata la cura degli atleti minorenni fino al compimento dell'ottavo anno di età e degli atleti o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale;

d5) La SSD impone ai medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi di attivare, senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di safeguarding, informandone il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Società sportiva e il Responsabile federale delle politiche di safeguarding.

7. Policy per la promozione della parità di genere

1. Impegno per la Parità di Genere

Lo SPORT CENTER PARMA SSD si impegna a promuovere attivamente la parità di genere in tutti gli aspetti delle sue attività sportive e promozionali.

Per “pari opportunità” s'intende l'assenza di ostacoli alla partecipazione alle attività di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, alla religione ed alle convinzioni personali e politiche, all'origine etnica, alla disabilità, all'età e all'orientamento sessuale.

Per “discriminazione” si intende qualsiasi atto, comportamento, disposizione, criterio, prassi o patto che, in riferimento alla sfera personale e sociale (genere, età, orientamento sessuale, origine etnica, caratteristiche somatiche, disabilità, religione, lingua, opinioni personali e politiche), produca un effetto pregiudizievole (discriminazione diretta) o una situazione di particolare svantaggio (discriminazione indiretta).

Per “molestia” si intende qualsiasi azione, omissione o comportamento, verbale e non, che rechi offesa alla persona, alla sua professionalità, alle sue capacità o alla sua integrità psico-fisica e che possa condizionare negativamente le relazioni interne o che degradi il clima all'interno dello SPORT CENTER PARMA SSD, ivi incluse le forme di violenza morale e psicologica esercitate all'interno degli spazi sociali.

Per “molestia sessuale” s'intende ogni atto o comportamento, anche verbale, a connotazione sessuale o comunque basato sul sesso, che sia indesiderato e che arrechi offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare un ambiente intimidatorio, ostile o umiliante nei suoi confronti.

In particolare, rientrano nella tipologia della molestia sessuale comportamenti quali:

- richieste esplicite od implicite di prestazioni sessuali o attenzioni a sfondo sessuale non gradite e offensive per chi ne è oggetto;
- minacce, discriminazioni e ricatti, subiti per aver respinto comportamenti a sfondo sessuale;
- contatti fisici fastidiosi o indesiderati;
- apprezzamenti verbali offensivi sul corpo o sulla sessualità, oppure sull'abbigliamento;
- gesti o ammiccamenti sconvenienti e/o provocatori a sfondo sessuale;
- esposizioni nei luoghi sociali di materiale pornografico;
- scritti ed espressioni verbali sulla presunta inferiorità della persona, in quanto appartenente ad un determinato sesso o denigratori in ragione della diversità di espressione della sessualità;

- scambio di immagini e fotografie di tesserati/e allo SPORT CENTER PARMA SSD che abbiano un contenuto allusivo o un rinvio alla sfera sessuale;

2. Rispetto dei Diritti e delle Differenze

Lo SPORT CENTER PARMA SSD riconosce e rispetta i diritti di tutti gli individui, indipendentemente dal genere e si impegna a trattare le persone in modo equo e rispettoso.

3. Accesso e Partecipazione Equa

Lo SPORT CENTER PARMA SSD garantisce l'accesso equo e la partecipazione inclusiva di uomini e donne a tutte le iniziative sportive, programmi educativi e opportunità di sviluppo.

4. Promozione della Leadership Femminile

Lo SPORT CENTER PARMA SSD favorisce attivamente la partecipazione delle donne in ruoli di leadership e decisionali all'interno dell'organizzazione, incoraggiando la diversità e l'inclusione.

5. Prevenzione della Discriminazione e della Violenza

Lo SPORT CENTER PARMA SSD adotta misure preventive per contrastare la discriminazione di genere, la violenza e la molestia sessuale, fornendo supporto e risorse a coloro che ne sono vittime.

6. Formazione e Sensibilizzazione

Lo SPORT CENTER PARMA SSD offre formazione e sensibilizzazione sulle questioni di genere e promuove una cultura organizzativa che rifiuti ogni pratica discriminatoria.

7. Trasparenza e Responsabilità

Lo SPORT CENTER PARMA SSD assicura trasparenza e responsabilità nella gestione delle questioni di genere, accogliendo segnalazioni di comportamenti discriminatori e affrontandoli tempestivamente.

8. Monitoraggio e Valutazione

Lo SPORT CENTER PARMA SSD si impegna a monitorare costantemente l'attuazione delle politiche sulla parità di genere e a valutare regolarmente i progressi verso gli obiettivi di inclusione e diversità.

9. Continuo Miglioramento

Lo SPORT CENTER PARMA SSD si impegna a migliorare continuamente le proprie politiche e pratiche sulla parità di genere, al fine di creare un ambiente sportivo sempre più equo, inclusivo e rispettoso.

8. Policy contro le discriminazioni

1. Lo SPORT CENTER PARMA SSD respinge e condanna ogni fenomeno di razzismo e di discriminazione di qualsiasi genere.

2. Tutti i dipendenti, le atlete e gli atleti, i tecnici, i dirigenti sportivi, i volontari e tutti i soggetti che instaurano con lo SPORT CENTER PARMA SSD rapporti di collaborazione di qualunque tipo, sono tenuti ad accettare e rispettare le norme interne, a titolo esemplificativo e non esaustivo il Codice di condotta e i regolamenti vigenti, confermando il ripudio di ogni discriminazione delle persone basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue,

sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico.

3. Qualsiasi eventuale condotta discriminatoria posta in essere da qualsiasi soggetto tesserato allo SPORT CENTER PARMA SSD è passibile di sanzione, sulla base dei regolamenti interni e delle norme giustizia degli enti affilianti.

4. In occasione delle competizioni, a tutti i livelli, lo SPORT CENTER PARMA SSD si impegna a fare scrupolosamente rispettare tutte le disposizioni di legge e sportive già esistenti in materia di lotta al razzismo e ad ogni forma di discriminazione.

6. Tutte le iniziative dello SPORT CENTER PARMA SSD nei confronti dei giovani sono improntate alla diffusione dei valori dello sport, tra cui quelli del rispetto reciproco e della tolleranza.

7. Eventuali e accertate condotte di matrice razzista tenute dai tesserati possono essere oggetto di provvedimenti disciplinari, nonché di ricorso alla giustizia sportiva e statale riservandosi lo SPORT CENTER PARMA SSD anche il rinvio alla giustizia ordinaria, con la quale si impegna a collaborare per prevenire e perseguire comportamenti razzisti.

9. Codice di condotta

9.1. NORME DI CONDOTTA GENERALI

I Tesserati e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva devono:

- rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti i tesserati coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione. All'istruttore tecnico si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un'ingiusta discriminazione nei confronti dei tesserati;

- attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività;

- incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, e lo spirito di collaborazione

- non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti degli atleti, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività; non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza fisica e/o mentale;

- sostenere e applaudire sempre gli sforzi dei giovani atleti e valorizzarli a prescindere dai risultati sul campo, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento;

- trasmettere serenità, entusiasmo e passione;

- rispettare il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti i tesserati al di sopra ogni altra cosa;

- combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo;

- non umiliare o sminuire i tesserati o i loro sforzi durante una gara o una sessione di prove;

- non agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra

forma di abuso emotivo;

- non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;
- non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che anche sotto il profilo psicologico possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio- relazionale;
- non avere relazioni con minorenni che possano essere in qualche modo considerate di sfruttamento,
- maltrattamento o abuso; non consentire giochi, frasi, atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati;
- segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere degli atleti rivolgendosi al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva;
- consultare il Responsabile in caso di dubbi sulla partecipazione di atleti, in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, in caso di necessità per favorire l'inclusione sportiva degli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale.

9.2 Doveri e obblighi dei tesserati

Tutti i tesserati e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva devono:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

9.3 Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

Dirigenti sportivi e tecnici devono:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo in caso di minori nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o il tutore;
- h) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network e sistemi di messaggistica vari;
- i) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il responsabile contro abusi violenze e discriminazioni dello SPORT CENTER PARMA SSD;
- j) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- k) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- l) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- m) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- n) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di Safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- o) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

9.4 Doveri e obblighi degli atleti

Gli atleti devono:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto degli esercenti la potestà genitoriale, del tutore o dei soggetti cui è affidata la cura degli atleti minorenni ovvero di loro delegati, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale, al tutore o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti minorenni ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, social network e sistemi di messagistica vari, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi agli esercenti la responsabilità genitoriale, al tutore o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti minorenni ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pericolo o pregiudizio;
- l) informare gli allenatori riguardo problematiche relative a intolleranze alimentari o allergie.

9.5 Norme specifiche di condotta nell'attività con i minori:

Quando si svolge attività con i minori è necessario:

- organizzare l'attività in modo tale da minimizzare i rischi;
- essere visibili da altri adulti, per quanto possibile, mentre si svolge attività con minori;
- consentire, ove possibile e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, l'accesso agli impianti durante allenamenti e sessioni di prova agli esercenti la responsabilità genitoriale, al tutore o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti minorenni ovvero ai loro delegati;
- ottenere e conservare l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati;
- astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni ai sensi di legge da coloro che

esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria;

- astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network e sistemi di messagistica vari;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni.
- garantire la diffusione e il mantenimento di una cultura di apertura che permetta al personale, ai minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale e tutoria di sollevare e con facilità ogni tipo di argomento e preoccupazione, finalizzata ad un confronto costruttivo e consapevole;
- instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria;
- comunicare ai minori che tipo di rapporto si debbono aspettare di avere con i tecnici e gli altri soggetti frequentatori il sodalizio e incoraggiarli a segnalare qualsiasi tipo di preoccupazione;
- valorizzare le capacità e le competenze dei minori e discutere con loro dei loro diritti, di cosa sia accettabile e cosa non lo sia, di cosa possano fare nel caso in cui emerga un qualsiasi problema, difficoltà e disagio;
- mantenere un elevato profilo personale e professionale;
- trattare i minori in modo giusto, onesto e con dignità e rispetto;
- incoraggiare la partecipazione dei minori in modo da sviluppare anche la loro capacità di auto tutela.

9.6 Codice di Condotta contro le Differenze di genere

1. Principi Fondamentali

- a. Tutti i membri dello SPORT CENTER PARMA SSD si impegnano a promuovere la parità di genere, il rispetto reciproco e l'inclusione in tutte le attività sportive.
- b. Nessuna forma di discriminazione, molestia o comportamento sessista sarà tollerata sotto alcuna circostanza.

2. Rispetto e Inclusione

- a. Tutti i partecipanti, indipendentemente dal genere, devono essere trattati con rispetto e dignità in ogni contesto sportivo.
- b. Gli allenatori, i dirigenti e tutti gli altri membri dello SPORT CENTER PARMA SSD devono impegnarsi attivamente a creare un ambiente inclusivo dove tutti si sentano benvenuti e valorizzati.

3. Parità di Opportunità

- a. Ogni individuo ha il diritto di partecipare alle attività sportive senza essere discriminato sulla base del genere.
- b. L'organizzazione si impegna a fornire pari opportunità di formazione, sviluppo e partecipazione a tutti gli atleti e a tutte le atlete.

4. Prevenzione della Discriminazione e della Violenza

a. La discriminazione di genere, sia essa diretta o indiretta, non sarà tollerata e sarà affrontata in conformità alle norme di giustizia sportiva e statale e alle leggi vigenti.

b. Lo SPORT CENTER PARMA SSD si impegna a prevenire e contrastare qualsiasi forma di violenza di genere o molestia sessuale, adottando politiche chiare e procedure di segnalazione efficaci.

5. Sensibilizzazione e Educazione

Lo SPORT CENTER PARMA SSD si impegna a:

a. promuovere la consapevolezza sui problemi legati alle differenze di genere e fornire formazione per combattere i pregiudizi e gli stereotipi;

10. Uso degli spazi della Società

È sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso dello SPORT CENTER PARMA SSD (ad esclusione degli spogliatoi) durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserate/tesserati, anche minorenni, a coloro i quali esercitino la responsabilità genitoriale, al tutore o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati.

Presso le strutture in gestione o in uso allo SPORT CENTER PARMA SSD sono predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.

In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o in sua assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, ecc..).

11. Diffusione, conoscenza e informazione

- Il presente documento è pubblicato sul sito internet dello SPORT CENTER PARMA SSD e presso le sue sedi e strutture che ha in gestione o in uso.
- Lo SPORT CENTER PARMA SSD assicura la massima diffusione e conoscenza del presente documento a tutti i livelli della propria organizzazione e a tutti i Destinatari.
- A tutti i Destinatari è richiesto, in forza di qualunque rapporto li leghi allo SPORT CENTER PARMA SSD, l'obbligo di osservanza del presente documento.
- Viene prevista un'adeguata informativa ai tesserati, agli esercenti la responsabilità genitoriale, al tutore o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti minorenni ovvero ai loro delegati, nonché a tutti i Destinatari, relativa alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenze e discriminazione in occasione di manifestazione sportive, nonché per assicurare la massima diffusione delle procedure di segnalazione di eventuali comportamenti lesivi.
- Al momento dell'adozione del presente Modello e in occasione di ogni sua modifica, verrà data comunicazione tramite posta elettronica e sito e broadcast a tutti i Destinatari.

La SSD si impegna a comunicare il presente documento al Safeguarding office federale dei propri organismi affiliati e ad assicurare l'adeguata conoscenza a tutti i destinatari, informandoli prontamente di ogni modifica apportata.

12. Formazione

Lo SPORT CENTER PARMA SSD organizza, con cadenza almeno semestrale, programmi di formazione volti a far conoscere ai propri collaboratori i principi fondamentali da rispettare e le politiche di prevenzione adottate anche in conformità a quanto indicato nei Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso violenza e discriminazione emanati dall'Osservatorio Permanente CONI per le politiche di Safeguarding.

Tali attività di formazione saranno documentate tramite attestati di partecipazione e verbalizzata in un apposito registro contenente tutte le attività formative svolte.

13. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

13.1. Identificazione del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni. Nomina e revoca

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, lo SPORT CENTER PARMA SSD ha previsto l'istituzione della figura del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

La nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere senza indugio pubblicata sul sito web dello SPORT CENTER PARMA SSD e affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di Safeguarding.

La SSD si impegna a garantire la massima diffusione (a tutti Destinatari) di ogni informazione concernente il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e delle modalità con cui il medesimo può essere contattato.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere caratterizzato dai requisiti di autonomia ed indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale, nonché di competenza, riferita al "bagaglio di strumenti e tecniche" necessarie per svolgere efficacemente l'attività propria del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Non può essere nominato Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 ovvero per aver commesso reati di violenza, contro la persona e/o caratterizzati da finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso presente negli elementi costitutivi del reato ovvero sotto forma di circostanze aggravati, generali o speciali.

L'Organo Amministrativo può revocare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in ogni momento, ma solo per giusta causa.

Costituiscono giusta causa di revoca del Responsabile:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nello svolgimento dei propri compiti;

- l'omessa comunicazione all'Organo Amministrativo di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato dovrà, a sua richiesta, essere immediatamente reintegrato in carica dall'Organo Amministrativo.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Organo Amministrativo con raccomandata A.R.

L'Organo Amministrativo provvede a nominare il nuovo componente durante la prima riunione utile, e comunque entro 30 giorni dalla data di cessazione del componente.

È pertanto rimesso al suddetto organo, il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal presente Modello.

13.2. Funzioni e poteri del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Ad esso è affidato il compito di vigilare:

- sul funzionamento e sull'osservanza del presente Modello;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura della SSD ed alla effettiva capacità di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi;
- sull'analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello e quindi sull'opportunità di aggiornamento dello stesso, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento del medesimo in relazione a mutate condizioni societarie e/o normative.

L'Organo Amministrativo provvede a mettere a disposizione del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni i mezzi, economici e non, che ne consentano la piena operatività.

Per ogni esigenza di ordine finanziario, legata all'espletamento del proprio incarico, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, nell'espletamento del proprio mandato, ha la facoltà di richiedere le risorse necessarie al Presidente e/o all'Organo Amministrativo.

Nello svolgimento del proprio incarico, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, così come il Responsabile delle politiche di Safeguarding federale, ha diritto di accesso alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso.

Tutti i tesserati e tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva sono tenuti a riservare la propria piena collaborazione al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, così come al Responsabile delle politiche di Safeguarding federale.

14. Procedura di segnalazione di abusi, violenze o discriminazioni

14.1. I soggetti coinvolti

I soggetti di cui al punto 2 del presente documento e, in casi di minorenni - oltre ai minorenni stessi - gli esercenti la responsabilità genitoriale o il tutore, possono presentare segnalazioni circostanziate di abusi, violenze e discriminazioni, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, compreso il personale sanitario (medici, fisioterapisti, ecc.).

I soggetti di cui al capitolo 2 del presente documento possono altresì essere i soggetti la cui condotta è oggetto di Segnalazione.

14.2. Fattispecie oggetto di segnalazione

La segnalazione deve avere ad oggetto:

- una violazione del presente Modello, dei principi, delle regole e delle policy in esso previste;
- presunti abusi, violenze e discriminazioni.

14.3. Forma e contenuti minimi della Segnalazione

Obiettivo del presente documento è consentire ed incentivare l'utilizzo della Segnalazione, pertanto, sono delineati gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella Segnalazione medesima:

- una chiara descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione, con indicazione (se conosciuta) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti;
- qualsiasi elemento (come il ruolo, la funzione ricoperti nell'ambito della SSD) che consenta un'agevole identificazione del/i presunto/i autore/i del comportamento illecito o contrario al Modello.

Inoltre, il Segnalante dovrà indicare i seguenti ulteriori elementi:

- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti narrati;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Il Segnalante potrà inoltre allegare eventuale documentazione utile a meglio circostanziare la Segnalazione.

Sono consentite segnalazioni anche in forma anonima.

14.4. Esclusioni: le segnalazioni vietate

La Segnalazione non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

È vietato in particolare:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- l'invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici

o all'origine razziale o etnica del Soggetto Segnalato;

- l'invio di Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il Soggetto Segnalato.

Si precisa, inoltre, che è sanzionabile, l'invio di segnalazioni vietate o comunque effettuate con dolo o colpa grave ovvero ritenibili palesemente infondate.

Nello specifico, pertanto, il Segnalante deve essere consapevole che:

- le segnalazioni non devono contenere accuse che il Segnalante stesso sa essere false o infondate e che, in generale, la segnalazione non deve essere utilizzata al fine di offendere e/o arrecare pregiudizio al Segnalato;

- la segnalazione non garantisce alcuna protezione al Segnalante nel caso in cui abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita;

- può sussistere la responsabilità penale, civile e disciplinare del Segnalante, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, di segnalazioni inviate con dolo o con colpa grave, segnalazioni opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato; ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione della presente Procedura sono passibili di sanzioni disciplinari.

14.5. Canali di segnalazione

Al fine di favorire le segnalazioni di situazioni, anche potenziali, di possibile pregiudizio, pericolo, timore o disagio in ordine alla violazione della normativa in oggetto, la Società si è dotata di:

-piattaforma informatica dedicata, accessibile attraverso il link <https://www.ourwhisper.it/sportcenterparma/new/report> e pubblicato sul sito web istituzionale seguendo la procedura informatica ivi indicata (canale preferenziale)



-QR Code da scansionare per accedere alla pagina delle segnalazioni

Il canale utilizzato dal Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni è dotato di sistemi di crittografia tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato, nonché del contenuto della segnalazione e della eventuale relativa documentazione.

14.6. Tutele

Il Segnalante e il Segnalato godono delle medesime tutele previste nel Regolamento per la gestione delle segnalazioni e delle relative istruttorie (Whistleblowing).

La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati è effettuato nel rispetto della normative in materia di privacy ai sensi di legge.

14.7. Confidenzialità e riservatezza

La Società garantisce la riservatezza della Segnalazione, dei contenuti della stessa, dell'identità del Segnalante e del Segnalato, nonché della documentazione allegata all'atto della stessa o successivamente raccolta od elaborata.

Pertanto, le suddette informazioni (ivi inclusa l'eventuale documentazione) non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di gestione delle segnalazioni, di seguito descritto.

Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, gli esercenti la responsabilità genitoriale o il tutore legale del minore devono essere informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La violazione di tale obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare e può essere presupposto di responsabilità civile e/o penale.

14.8. Gestione delle segnalazioni

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ricevute le segnalazioni, effettua le seguenti attività:

a) analizza il contenuto della segnalazione (e l'eventuale documentazione allegata) ricevuta dal Segnalante ed effettua una valutazione preliminare circa la sussistenza dei presupposti, necessaria per avviare ulteriori approfondimenti. In particolare, la valutazione iniziale tiene conto della presenza di un ragionevole presupposto di fondatezza/attendibilità, quanto meno rispetto alla possibilità di poter pervenire a concrete verifiche circa i fatti segnalati, con esclusione dei casi in cui la completa genericità delle segnalazioni non consente nemmeno di avviare una verifica indirizzandola verso prospettive concrete. In quest'ultimo caso si determinano i presupposti per l'archiviazione;

b) re-indirizza eventuali segnalazioni pervenute ma il cui contenuto non rientra nel perimetro indicato paragrafo 14.2., senza quindi compiere alcuna valutazione di merito preliminare; in caso di segnalazione precisa e circostanziata valuta le azioni da compiere, coerentemente con gli strumenti normativi vigenti, al fine di stabilire la fondatezza o meno della segnalazione (es. richiede approfondimenti, avvia un intervento di audit, etc.). In tale fase identifica le funzioni competenti, definite caso per caso in relazione all'oggetto della segnalazione, da coinvolgere per lo svolgimento delle ulteriori verifiche e conseguenti relative decisioni. In tali circostanze i soggetti coinvolti nell'attività di istruttoria diventano anch'essi Destinatari della presente policy e sono di conseguenza chiamati al rispetto, tra gli altri, degli obblighi di riservatezza. In caso di violazioni da parte di tali soggetti delle tutele contenute nella presente policy, la Società potrà applicare le misure indicate nel sistema disciplinare.

c) informa il Segnalante sugli sviluppi del procedimento, tenendo conto dell'obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute.

d) Nel caso in cui il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni decida di non dare seguito alla segnalazione, deve fornire al Segnalante per iscritto le motivazioni che conducono alla sua archiviazione.

Se accerta la commissione di violazioni, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni segnala la fattispecie all'Organo Amministrativo, cui spetta la decisione finale sulla sanzione da applicare, nonché al Responsabile delle politiche di Safeguarding federale del rispettivo organismo affiliante.

15. Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

Il Legislatore ha introdotto l'obbligo di prevedere all'interno dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e degli organismi affilianti un impianto sanzionatorio nei confronti dei tesserati che abbiano violato i divieti di discriminazione o che siano stati condannati in via definitiva per la commissione di reati a sfondo sessuale, contro i minori o di propaganda ed istigazione alla discriminazione.

Le Federazioni sportive nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva alle quali lo SPORT CENTER PARMA SSD è affiliato, hanno adottato, all'interno del proprio Regolamento di giustizia, uno specifico iter di

valutazione dell'illecito che potrà portare all'avvio di un procedimento disciplinare, che si svolgerà nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia del rispettivo ente affiliante.

La violazione degli obblighi derivanti dal presente documento costituisce illecito disciplinare.

Al riguardo, si prevede che, pur restando impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia FIN e degli altri enti affilianti, a carico di tutti i Destinatari del presente documento e che pongano in essere comportamenti contrari a quanto ivi indicato, possono essere irrogate le sanzioni monitorie e inibitorie di seguito previste. Le sanzioni sono adottate dall'Organo Amministrativo su proposta del Responsabile Safeguarding della Società, nel rispetto del diritto di difesa e dei principi del giusto processo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- a) mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e/o nel Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
- b) violazione dolosa delle misure indicate nel presente Modello e/o nel Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e Società, in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- c) violazione delle misure poste a tutela del Segnalante;
- d) abuso di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede;
- e) violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società;
- f) violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente Modello;
- g) atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- h) mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni prevedono:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente elenco;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo variabile compreso tra un minimo di 15 giorni e un massimo di 2 anni a seconda della gravità del fatto e conseguente sospensione temporanea degli effetti dei contratti eventualmente intercorrenti con l'autore della violazione;
- risoluzione permanente di ogni rapporto (anche di natura contrattuale) con l'autore della violazione.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto: del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione od omissione, dell'eventuale recidiva, dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, della gravità del pericolo creato, dell'entità del danno eventualmente creato alla Società, della presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale concorso di responsabilità con altri soggetti che abbiano contribuito a determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello e del Codice di condotta attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

16. Archiviazione, conservazione e tracciabilità

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, il Responsabile contro abusi, violenze e

discriminazioni deve assicurare:

- la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione;
- la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e le relative attività di verifica nonché gli eventuali provvedimenti decisionali adottati dalle funzioni competenti;
- la conservazione della documentazione e delle segnalazioni per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

Le attività di cui sopra vengono gestite in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali

17. Privacy

A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dello SPORT CENTER PARMA SSD, all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, viene sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi di legge

I dati raccolti sono gestiti e trattati secondo le modalità descritte dalle norme in vigore e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso. In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge.

Lo SPORT CENTER PARMA SSD, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare, nel rispetto della normativa vigente, sui propri canali di comunicazione, fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gare, ma non è consentita la produzione e la pubblicazione di immagini che possano causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.

La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dallo SPORT CENTER PARMA SSD contenente dati personali dei tesserati, o di ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati.

In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, data breach, ecc., deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare e responsabile del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sono adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nella categoria dei dati sensibili.

18. Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente documento, approvato a norma dello Statuto dello SPORT CENTER PARMA SSD viene trasmesso al Responsabile per le politiche di safeguarding istituito presso le Federazioni e gli Enti di promozione sportiva cui la Società è affiliata.

Entra in vigore dal 1 dicembre 2024

2. Le modifiche al presente codice, anche se apportate su indicazione delle Federazioni e degli Enti di promozione sportiva, devono essere adottate a norma del primo comma del presente articolo.

L'Amministratore Unico
